



Società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARI AI SENSI DELL'ART.1,C. 668, L.147/2013

Forlì, marzo 2020

INDICE

PREMESSA.....	3
Art. 1.Oggetto dell'affidamento	4
Art. 2.Durata e valore della concessione	4
Art. 3.Modalità di gestione del servizio	6
Art. 4.Corrispettivo del servizio.....	6
Art. 5.Attività ed obblighi di Alea.....	8
Art. 6.Organizzazione del servizio	9
Art. 7.Servizi aggiuntivi.....	13
Art. 8.Attività ed obblighi del concessionario.....	13
Art. 9.Discarico per inesigibilità.....	28
Art. 10.Tracciabilità dei flussi finanziari.....	29
Art. 11.Vigilanza e controlli.....	30
Art. 12.Personale	31
Art. 13.Penali.....	32
Art. 14.Garanzia definitiva	33
Art. 15.Esecuzione d'ufficio	35
Art. 16.Decadenza.....	35
Art. 17.Revoca concessione e clausole di risoluzione	36
Art. 18.Responsabilità civile e polizza assicurativa	38
Art. 19. Divieto di subconcessione e di cessione del contratto.....	39
Art. 20. Protezione dati personali, riservatezza e segreto d'ufficio.....	40
Art. 21. Modifiche del contratto in corso.....	41
Art. 22. Prestazioni aggiuntive.....	41
Art. 23. Protocollo d'intesa.....	42
Art. 24. Spese contrattuali.....	42
Art. 25. Obblighi ed atti successivi alla scadenza contrattuale	42
Art. 26.Disposizioni di rinvio.....	43
Art. 27.Controversie e Foro competente.....	44

PREMESSE

La società ALEA S.p.a. è il soggetto cui ATERSIR ha affidato la gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti nel territorio comunale dei comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio e le attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della Tariffa Rifiuti, come disciplinate nelle inerenti previsioni regolamentari comunali vigenti ratione temporis.

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 67/2016, nonché quelle dell'art. 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ai fini del presente Capitolato Speciale d'Appalto si adottano le seguenti definizioni/abbreviazioni:

- **Capitolato:** il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- **Concessionario:** l'operatore economico, singolo o plurimo (ad es.: raggruppamento temporaneo di imprese);
- **Alea (o Stazione Appaltante):** Alea S.p.A.;
- **ATERSIR:** Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti istituita ai sensi della L.R. Emilia-Romagna 23/12/2011, n. 23, che svolge le funzioni di regolazione pubblica, affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti per conto dei Comuni ricompresi nell'ambito regionale, nonché controllo e monitoraggio;

Art. 1. Oggetto dell'affidamento

1. Il presente capitolato regola i rapporti contrattuali e lo svolgimento del servizio, in regime di concessione, del servizio di riscossione dei crediti sia in forma di recupero crediti stragiudiziale che di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910 e conseguenti procedure ex D.P.R. n. 602/1973 relativi alla TARI istituita con Legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16.

2. Le attività dovranno essere svolte mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'avvio sia delle attività di recupero crediti stragiudiziale che di riscossione coattiva e con le modalità previste nel presente Capitolato Speciale, nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 2. Durata e valore della concessione

1. La concessione avrà durata di 36 mesi e decorrerà dalla data di stipula del contratto o, in caso di necessità o urgenza, dall'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ex art. 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016, previa costituzione del deposito cauzionale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, con opzione di prolungamento - riservata ad Alea - fino a un massimo di ulteriori complessivi 24 (ventiquattro) mesi.

2. La società ALEA provvederà alla consegna delle liste di carico al concessionario entro 36 mesi dall'inizio della concessione o entro l'eventuale proroga. Il concessionario dovrà portare a termine il servizio di riscossione coattiva, effettuando l'incasso e/o le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo, nonché definendo ogni attività connessa e conseguente, fino alla presentazione delle comunicazioni d'inesigibilità, di cui al successivo art. 9. Per ogni lista consegnata entro il primo semestre di ogni anno, il Concessionario dovrà concludere ogni procedimento entro il 30/06 del terzo anno successivo, mentre per ogni lista di carico consegnata nel secondo semestre di ogni anno, il Concessionario dovrà concludere ogni procedimento entro il 31/12 del terzo anno.

3. Entro i successivi **60 mesi** il Concessionario, a conclusione di ogni attività, presenterà le relative comunicazioni d'inesigibilità ed entro **18 mesi** dalla presentazione delle stesse, ALEA riconoscerà il rimborso delle spese sostenute dal Concessionario per lo svolgimento delle procedure. È escluso ogni tacito rinnovo.

4. Nel caso in cui, dopo **60 mesi** dall'inizio della concessione, ALEA non abbia ancora provveduto ad aggiudicare i servizi per il periodo successivo, il contratto verrà prorogato ed il concessionario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni dei servizi affidati, per un periodo massimo di sei mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante (art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016).
5. Al termine del quinquennio di cui al precedente punto 2, o dell'eventuale proroga, di cui al suddetto punto 4, il concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.
6. I valori dei crediti da riscuotere e della Concessione, stante l'atipicità della stessa e la mancanza di riferimenti certi, non possono essere esattamente quantificati e, pertanto, vengono stimati. Sarà discrezione dell'Ente determinare l'*an*, il *quantum* e con quale frequenza trasmettere alla società concessionaria le liste dei contribuenti/utenti morosi, senza che la concessionaria possa richiedere alcunché.
7. Il valore della concessione, quale compenso da erogarsi al Concessionario, oltre al rimborso delle spese di notifica e di quelle relative alle procedure cautelari ed esecutive, di cui al D.M. 21 novembre 2000, stimato in base al disposto dell'art. 167 del D. Lgs. 50/2016 e commisurato ai prezzi posti a base di gara, di cui al successivo punto 8, è presunto in € **1.790.142,35**.
8. I valori posti a base di gara, su cui effettuare il ribasso, in termini percentuali, sono costituiti:
 - a) dalla percentuale del 7%, a titolo di compenso, che sarà oggetto di ribasso da parte dei concorrenti, sull'importo effettivamente riscosso (al netto degli interessi di mora, delle spese di notifica e di procedura), IVA esclusa;
 - b) dalle misure previste dalla Tabella A) del D.M. 21.11.2000 e s.m.i., in materia rimborso al Concessionario delle spese relative alle procedure cautelative ed esecutive rivelatesi infruttuose; in tale ipotesi, dovrà essere offerto un ribasso espresso in un unico valore percentuale.
9. Il concorrente, in sede di gara, dovrà proporre dei ribassi in percentuale da applicarsi ai valori posti a base di gara, così come specificati al precedente punto 8.
10. Rientrano nel valore dell'affidamento il rimborso delle spese di notifica e di quelle relative alle procedure cautelari ed esecutive di cui al D.M. 21 novembre 2000; dette spese dovranno essere rimborsate al Concessionario secondo le modalità previste dal successivo art. 4 del presente Capitolato e sono a carico dei soggetti ivi indicati.
11. La presente concessione non è soggetta alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in quanto il servizio non

si svolge presso le sedi di ALEA. Gli oneri per la sicurezza da interferenza, di cui all'art. 97, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, sono pari a zero.

12. L'equilibrio economico-finanziario del contratto di concessione è dimostrato dal Piano economico-finanziario (PEF) – allegato B4.

Art. 3. Modalità di gestione del servizio

1. Le attività di recupero crediti stragiudiziale e di riscossione coattiva dovranno essere realizzate con efficacia ed efficienza, in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative, vigenti e future, che regolano il presente Capitolo, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti di ALEA, oltre a quanto specificatamente previsto nell'offerta tecnica, nonché da deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi della società ALEA, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione dei crediti, nell'interesse di ALEA e dei contribuenti/utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi di ALEA.
2. I servizi sono svolti dal Concessionario nel rispetto della propria autonomia organizzativa, fermo restando in capo ad ALEA la titolarità del potere di imposizione, il controllo sul soggetto esterno.
3. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto, servizio pubblico e per nessuna ragione, pertanto, può essere sospeso od abbandonato.
4. La ditta aggiudicataria subentrerà, in qualità di concessionaria delle attività di recupero crediti stragiudiziale e di riscossione, alla Società ALEA ed in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e sarà tenuto a provvedere, in modo diligente e costante, al migliore funzionamento del servizio.
5. Il Concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti inerenti le attività di recupero crediti stragiudiziale e di riscossione coattiva, nonché ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo ad ALEA, potestà che si intendono trasferite e/o delegate al Concessionario per effetto della concessione stessa.
6. Il Concessionario dovrà assicurare, sulla base della lista di carico approvata dal Direttore la predisposizione e l'invio degli atti inerenti le attività di recupero crediti stragiudiziale e delle ingiunzioni fiscali (ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 e in alternativa, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., in quanto compatibili) e degli atti previsti dalla vigente normativa in tema di riscossione coattiva delle entrate.

Art. 4. Corrispettivo del servizio

1. Il corrispettivo è determinato a proprio rischio dal Concessionario, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Concessionario di ogni relativo rischio e/o Alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o all'ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del D. Lgs. n. 50/2016, il corrispettivo per il concessionario è costituito dal diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo allo stesso, del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi. A tal fine, per l'attività di riscossione coattiva oggetto della presente concessione, la società ALEA riconoscerà al Concessionario un compenso in termini percentuali (al netto di IVA, se e in quanto dovuta) **nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, che non potrà comunque essere superiore** al 7% (sette per cento), oltre IVA, calcolato sulle somme effettivamente riscosse (al netto degli interessi di mora, delle spese di notifica e di procedura) a qualsiasi titolo conseguite. Di conseguenza, l'importo contrattuale all'aggiudicazione è presunto.

3. Le spese postali e le spese di notifica degli atti ai contribuenti, finalizzati alle attività di recupero crediti stragiudiziale e di riscossione coattiva, sono anticipati dal Concessionario, con diritto per quest'ultimo di recuperare le spese effettivamente sostenute dai soggetti destinatari, senza ulteriori aggravii, mentre saranno addebitate all'Ente in caso di provvedimento che annulla integralmente il debito iscritto nella lista di carico o di discarico per inesigibilità, fatta salva la previa verifica della documentazione inerente l'effettiva inesigibilità della partita, come di seguito precisato.

4. Tutte le spese relative alle procedure esecutive, anche di natura cautelare, addebitate al debitore non dovranno superare le misure previste dalle tabelle A e B, di cui al D.M. 21.11.2000 pubblicato in G.U. 06.02.2001.

5. In caso di emanazione di un provvedimento che annulla parzialmente il debito iscritto nella lista di carico, al Concessionario spetta il compenso, di cui al comma 2, calcolato sulla sola parte incassata, oltre al rimborso delle spese di notifica e di procedura.

6. In caso di emanazione di un provvedimento che annulla integralmente il debito iscritto nella lista di carico, l'Ente riconosce al Concessionario il rimborso delle spese per le procedure cautelari/esecutive, che non dovranno superare le misure previste dalla tabella A, di cui al D.M. 21.11.2000 pubblicato in

G.U. 06.02.2001, al netto del ribasso offerto in sede di gara, così come disciplinato all'art. 2, comma 8, del presente Capitolato e dalla tabella B del medesimo D.M. 21.11.2000, oltre alle spese di notifica dell'ingiunzione di pagamento, o per l'importo documentato, nel caso i cui sia stato concordato con l'Ente di far ricorso, anziché alle procedure privilegiate di cui al D.P.R. 602/73, alle procedure giudiziali ordinarie disciplinate dal c.p.c. per il recupero del credito.

7. In caso di presentazione di comunicazione di inesigibilità, spetta al concessionario il rimborso delle spese per le procedure cautelari/esecutive, così come al punto precedente, fatta salva la previa verifica della documentazione inerente l'effettiva inesigibilità della partita, o per l'importo documentato, nel caso i cui sia stato concordato con l'Ente di far ricorso, anziché alle procedure privilegiate di cui al D.P.R. 602/73, alle procedure giudiziali ordinarie disciplinate dal c.p.c. per il recupero del credito.

8. Il compenso di spettanza per tutta la durata del contratto non è soggetto ad alcuna variazione, se non in forza di una specifica disposizione legislativa, a cui le parti dovranno adeguarsi.

9. Il Concessionario dovrà fatturare, distintamente per le diverse tipologie di entrata, applicando ed esponendo l'importo relativo all'IVA, se dovuta. La fattura mensile dovrà essere emessa entro il giorno 20 del mese successivo cui fanno riferimento le riscossioni. Alla fattura dovrà essere allegato il rendiconto, di cui al successivo art. 8, lett. G).

10. ALEA entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica e del rendiconto da parte del Concessionario, qualora non vi siano rilievi e dopo aver verificato la presenza del CIG della procedura e la regolarità del DURC, corrisponderà il compenso spettante su un conto dedicato indicato dal Concessionario, che assolverà anche all'obbligo di tracciabilità, di cui alla Legge 136/2010 e al successivo art. 10.

11. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento si intende sospeso dalla data di contestazione da parte della società ALEA.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il pagamento avverrà esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento. La società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Art. 5. Attività ed obblighi di ALEA

1. La società ALEA oltre a favorire l'esecuzione del contratto in ogni forma, si impegna a:

- a) consegnare al Concessionario le liste di carico per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, nelle forme e nei modi a disposizione e fornire qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o sua disponibilità, necessario, o anche solo utile, all'espletamento del servizio;
- b) comunicare al Concessionario le linee di condotta da seguire in relazione alla concessione di eventuali rateizzazioni o rimborsi, nonché concordare con lo stesso tutte le attività da espletare;
- c) designare e comunicare al Concessionario il nominativo del Responsabile dell'Esecuzione del contratto che ne assicura la regolare esecuzione e assume compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;
- d) data la complessità del contratto, , ALEA può individuare uno o più incaricati cui affidare attività di competenza del Responsabile dell'Esecuzione. Tali soggetti avranno il compito di:
 - 1. sottoscrivere le liste di carico;
 - 2. segnalare tempestivamente al Responsabile dell'Esecuzione eventuali inadempienze del Concessionario;
 - 3. riscontrare la rispondenza degli esiti delle procedure con le informazioni e gli atti forniti dal Concessionario;
 - 4. predisporre i scarichi;
 - 5. monitorare l'andamento delle riscossioni delle entrate di propria competenza;
 - 6. verificare i rendiconti delle entrate di propria competenza;
 - 7. liquidare i compensi per le entrate di propria competenza, previa verifica dei rendiconti e delle fatture emesse dal Concessionario;
 - 8. controllare le quote scaricate e la documentazione comprovante l'inesigibilità;
- e) mettere a disposizione, se possibile, mediante apposita procedura e modulistica, tutti gli accessi disponibili ai vari siti istituzionali, interni ed esterni, che possono favorire l'azione di recupero dei crediti comunali;
- f) informare, tempestivamente, il Concessionario in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano incidere sull'esecuzione del servizio.

Art. 6. Organizzazione del servizio

- 1. Il Concessionario è tenuto a nominare un proprio rappresentante, responsabile della direzione del servizio, oltre ad un suo sostituto, per i casi di impedimento o assenza, in possesso di adeguata esperienza nelle attività oggetto del presente affidamento, con anche il compito di controllare

l'andamento del servizio promuovendo, l'adattamento dello stesso alle esigenze sopravvenute in corso di esecuzione, nonché di coordinare l'attività degli operatori.

2. Il Concessionario deve garantire ad ALEA la reperibilità e la disponibilità del rappresentante di cui al punto 1., durante tutto il periodo di erogazione del servizio e, comunque, almeno negli orari di lavoro degli uffici comunali interessati dal servizio di riscossione. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile si considera effettuata al Concessionario.

3. Entro 30 giorni dalla data di affidamento, il Concessionario dovrà provvedere all'attivazione, per le attività oggetto della concessione, di 1 (uno) sportello nel territorio d'ambito dove opera la società ALEA dedicato al **Front-Office**, oltre che di un servizio di **Call-Center**, con risorse umane adeguate numericamente e dotate di apposita formazione, in relazione ai processi legati all'attività di riscossione coattiva e dei sistemi informativi di gestione delle banche dati, tributarie e non, e in grado di fornire informazioni e supporto ai cittadini, nonché adeguatamente formate.

In merito, gli orari di apertura dello sportello Front-Office devono garantire il servizio per almeno 20 ore settimanali e, comunque, eventuali variazioni devono essere concordate con il Responsabile per l'Esecuzione del contratto. La sede operativa dovrà essere funzionale al ricevimento dell'utenza e tale da consentirne un facile accesso, nonché dotata di attrezzature informatiche, dei servizi necessari alla facilitazione della comunicazione (telefono, fax, posta elettronica, posta certificata, scanner) ed, in particolare, dei collegamenti telematici, sia per l'accesso a banche dati utili all'attività in affidamento, sia per consentire lo scambio dei flussi d'informazione con ALEA.

In merito al Call-Center, operativo secondo quanto previsto dal successivo art. 8, lett. H), punto 7, gli orari devono garantire il servizio per almeno 30 ore settimanali e, comunque, eventuali variazioni devono essere concordate con il Responsabile per l'Esecuzione del contratto.

Il servizio di Front-Office dovrà essere garantito almeno per un periodo di 24 mesi dalla consegna dell'ultima lista di carico da parte di ALEA, mentre il servizio di Call-Center dovrà essere disponibile per tutta la durata del contratto, in tutti i giorni lavorativi (lun.-sab.) dell'anno.

4. Entro 90 giorni dall'affidamento del servizio, il Concessionario deve attivare il servizio di Contact-Center con risorse dedicate ed adeguatamente formate nell'ambito della specifica normativa. Il Contact-Center ha una funzione pro-attiva di sollecito e pressione sui contribuenti affinché adempiano ai pagamenti.

La formazione specifica al personale, sulle procedure amministrative proprie della riscossione e sulle modalità operative per gestire il rapporto con il debitore, deve essere svolta dal Concessionario.

Il Contact-Center opera negli orari più utili al reperimento dei soggetti contribuenti, quindi, nelle fasce

lavorative per le attività produttive e nelle fasce anche non lavorative per i contribuenti residenziali, nei giorni da lunedì a venerdì.

Il Contact-Center ha una funzione specifica che viene svolta in due momenti distinti:

- a) sino al termine indicato da ALEA, successivo all'emissione dell'ingiunzione fiscale, durante il quale svolge funzioni di sollecito e ricontatto dei contribuenti;
- b) dal termine indicato da ALEA, successivo alla scadenza fissata nell'ingiunzione, dal quale svolge un'azione di sollecito personalizzato per il pagamento.

Con riferimento a quanto indicato nel precedente punto a), il Contact-Center provvede a reperire in proprio i dati di contatto, accedendo ad ogni fonte dati utile per comunicare col debitore.

Le funzioni specifiche del Contact-Center sono:

- selezione e contatto con i contribuenti, indicati anche dall'Amministrazione, per il pagamento dei dovuti nei termini;
- selezione e contatto dei contribuenti morosi che superano determinati importo di dovuto, indicati anche da ALEA;
- avvisi per autorizzazioni/atti da ritirare;
- richiamo in caso di pagamento rateazione interrotto.

In merito a quanto indicato nel precedente punto b), il Concessionario, anche su richiesta di ALEA, opera con funzioni di sollecito personalizzato per il pagamento del credito, utilizzando tutti gli strumenti sotto richiamati:

- solleciti epistolari;
- solleciti digitali;
- telefonate di sollecito.

5. Attivare un servizio di monitoraggio e customer satisfaction attraverso verifiche a campione sulla soddisfazione del servizio svolto, sulla base di campagne concordate con la Società ALEA.

6. Il Concessionario, inoltre, sulla base dell'offerta tecnica presentata in sede di gara e tenendo conto delle condizioni minime previste dalla normativa vigente in materia, che non potranno comunque essere peggiorate deve:

- garantire, per tutta la durata del contratto e anche successivamente per le pratiche che rimangono in carico, assistenza e supporto ai cittadini nella verifica delle loro posizioni debitorie e dei pagamenti effettuati in relazione ad ogni fase del recupero del credito, rilasciando, ove questi lo richiedano, relativa documentazione, utilizzando un apposito sito web e una casella di posta elettronica dedicata ad ALEA , alla quale cittadini e utenti

potranno inoltrare eventuali richieste, nonché mantenendo tutti i servizi necessari per facilitare la comunicazione (telefono, fax, mail, pec), oltre ai collegamenti telematici per l'eventuale accesso alle banche dati di ALEA.

- - gestire il servizio di riscossione con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, attraverso un'apposita procedura informatica, consultabile dalla società ALEA via Web, come meglio dettagliato al successivo art. 8, lett. H);
- - attivarsi, presso le sedi istituzionali preposte, al fine di ottenere l'accesso a tutte le informazioni ad esso utili e necessarie al fine dell'esecuzione dell'incarico. A titolo esemplificativo: sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze (Arco), banche dati nazionali relative all'anagrafe tributaria, Camera di Commercio, A.C.I./P.R.A., ecc.;
- sostenere le spese necessarie relative all'attivazione dei collegamenti telematici occorrenti per la gestione delle attività affidate e di tutte le spese per il mantenimento degli stessi per tutta la durata contrattuale e fino alla chiusura di tutte le pratiche affidate;
- designare il numero di Ufficiali della Riscossione come proposti nell'offerta tecnica (pari o superiore a due), regolarmente abilitati secondo le previsioni di legge ed assunti a tempo indeterminato perlomeno dal biennio precedente alla data di pubblicazione del bando, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio della riscossione coattiva in concessione;
- designare almeno 10 (dieci) Messi Notificatori, tra i propri dipendenti assunti a tempo indeterminato perlomeno dal biennio precedente alla data di pubblicazione del bando e che, essendo già stati nominati in passato, ai sensi dell'art. 1, comma 159, della Legge 296 del 27.12.2006, da altri enti locali o, eventualmente dalla stessa società ALEA forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, secondo le previsioni di cui all'art. 1, comma 158, della richiamata Legge 296/2006;
- adottare, nell'esecuzione delle attività, un approccio metodologico di tipo non invasivo, privilegiando l'esecuzione di procedure che permettano la sensibilizzazione dei contribuenti al pagamento nei termini. Tale modo di operare è correlato alla situazione economica del Paese e alla necessità di recuperare i crediti di ALEA nel più breve tempo possibile e nel rispetto dello Statuto del Contribuente;
- utilizzare misure atte al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE GDPR. Il Concessionario sarà, inoltre, tenuto ad adottare, in conformità al Regolamento UE GDPR, le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti,

comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio, come meglio dettagliato al successivo art. 20;

- raccogliere, conservare e tenere a disposizione negli uffici comunali la documentazione debitamente archiviata e catalogata secondo l'ordine derivante dall'attività di produzione degli atti. L'Archiviazione di tutta l'attività amministrativa svolta dal Concessionario, incluse le comunicazioni e rapporti con l'utenza, deve avvenire tramite archiviazione digitale, in ottemperanza alle previsioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.. In particolare, il Concessionario deve provvedere alla scansione ed all'archiviazione di tutti i documenti digitali, delle comunicazioni generate ed alla conservazione a norma di queste. Tra la documentazione oggetto di archiviazione vi sarà tutta la documentazione cartacea originata nel contesto dei servizi oggetto di concessione;
- rendere conto, attraverso la redazione di un report tecnico-contabile, delle proprie attività fornendo semestralmente ai vari uffici comunali competenti, anche su supporto informatico, le risultanze dell'attività di gestione, riscossione, riversamento, distinte per tipologia di entrata, nonché degli eventuali rimborsi con l'indicazione della causale;
- trasmettere ad ALEA tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla richiesta, tutti i dati e le informazioni, in formato digitale, inerenti allo svolgimento del servizio, nonché i dati analitici/aggregati e ordinati secondo richiesta, riferiti alle riscossioni gestite nell'ambito del servizio medesimo.

7. Tutti gli adempimenti del Concessionario nei confronti di ALEA che abbiano come scadenza le giornate di sabato o festive, si considerano eseguiti nel primo giorno utile successivo.

Art. 7. Servizi aggiuntivi

1. Il Concessionario è tenuto ad effettuare i servizi aggiuntivi eventualmente indicati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e ritenuti accettabili dalla Commissione Giudicatrice.
2. L'eventuale mancata realizzazione, in sede di esecuzione del servizio, di quanto dichiarato nell'offerta tecnica, per motivi imputabili esclusivamente al Concessionario, potrà comportare la decadenza per inosservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 8. Attività ed obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario dovrà assicurare le attività di recupero crediti stragiudiziale e di riscossione coattiva delle entrate di ALEA e l'espletamento di tutte le connesse procedure esecutive nei confronti

dei contribuenti/utenti che non hanno adempiuto al pagamento volontario delle entrate, secondo la disciplina prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, o anche facendo ricorso, in determinate situazioni e previo accordo con l'Ente, alle procedure giudiziali ordinarie previste dal codice di procedura civile per il recupero del credito e, comunque, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

2. In particolare, il Concessionario, oltre a quanto stabilito all'art. 6 del presente Capitolato, dovrà provvedere all'esecuzione di tutte le attività necessarie alla riscossione dei crediti non riscossi; tali attività, unitamente ai tempi e alle modalità di esecuzione, come meglio specificato di seguito, comprendono:

- A. Presa in carico, attività di recupero crediti stragiudiziale, notifica ingiunzione fiscale e riscossione;
- B. Procedure cautelari ed esecutive (D.P.R. 602/73 —Titolo II) – procedure ordinarie;
- C. Sgravi, sospensioni e rimborsi;
- D. Gestione delle rateizzazioni;
- E. Procedure concorsuali;
- F. Attività di contenzioso in capo all'affidatario;
- G. Rendicontazioni contabili degli atti emessi e degli incassi;
- H. Sistema informativo, gestione banche dati, analisi e statistiche - specifiche tecniche;
- I. Canali di pagamento;
- J. Modalità di riversamento;
- K. Livelli di Servizio;

A. Presa in carico, attività di recupero crediti stragiudiziale, notifica ingiunzione fiscale e riscossione

a) L'attività di recupero crediti stragiudiziale posto in essere, su tutto il territorio nazionale, si comporrà di:

- Attività di elaborazione delle liste di carico affidate in riscossione finalizzata principalmente alla verifica della validità dei dati forniti (es. validità codice fiscale);
- Intervento epistolare sul debitore con il quale lo si informa dell'incarico ricevuto per il recupero del credito e si intima il pagamento di quanto dovuto;
- Stampa, imbustamento e notifica delle intimazioni di pagamento mediante raccomandata A/R;

- Archiviazione ottica delle intimazioni nonché delle relative cartoline di notifica;
- Attività di ricerca presso le anagrafi dei Comuni di residenza dei debitori finalizzata ad ottenere notizie sulla residenza aggiornata del debitore, nei casi in cui vi sia la rinotifica. Le nuove anagrafiche saranno comunicate ad ALEA con cadenza mensile;

Tempistica per la fase stragiudiziale:

Dall'invio del flusso dati da parte di ALEA (completo dei dati necessari alla predisposizione degli atti) alla postalizzazione dei solleciti/intimazioni 15 gg (lavorativi).

Dal ritiro delle cartoline a/r alla loro rendicontazione ed archiviazione ottica 10 gg (lavorativi).

Tempo stimato per il compimento della fase di recupero crediti stragiudiziale (compresa Phone-Collection) 55 gg (lavorativi).

b) La fase di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale e successive procedure esecutive prevederà la stampa e l'invio per la notifica, nel rispetto della normativa vigente e sulla base di liste di carico fornite (costituite da flussi contenenti i dati e le informazioni relative alle entrate comunali non riscosse) dalla società ALEA e debitamente controllate dal Concessionario, sotto il profilo della completezza e regolarità formale dei dati in esse contenuti, le ingiunzioni di pagamento o altro strumento di riscossione coattiva normativamente consentito, previo calcolo degli interessi dalla data di decorrenza indicata nelle liste di carico e addebito degli stessi al debitore, entro il termine massimo di 45 giorni dalla trasmissione delle liste di carico o prima, come da risultanze di gara, o, ancora, in casi particolari e motivati, nel termine inferiore indicato dalla società ALEA e fatto salvo un maggior termine da concordare con ALEA.

c) Verificare le anagrafiche dei debitori, con particolare riguardo ai soggetti che risultano deceduti, (ricercando gli eredi), alla cessazione di Partita IVA (in caso di società di capitali, dovranno essere individuati i soci presso cui riscuotere il credito, mentre se trattasi di società di persone fisiche, dovranno essere individuati il/i socio/i accomandatario/i o, in caso di s.n.c., almeno uno dei soci in solido) ed alle notifiche non andate a buon fine, nonché registrare i relativi aggiornamenti nella procedura informatica.

d) Le ingiunzioni di pagamento, di cui alla lettera b), devono riportare tutte le informazioni previste dalla normativa vigente in materia, tra le quali quelle utili per l'identificazione del Responsabile del procedimento, della fattispecie imponibile, dell'importo dovuto con distinta indicazione, per ciascun anno d'imposta, dell'entrata dovuta, con separata indicazione delle eventuali quote di competenza di altri enti – compresa quota stato e addizionale provinciale per TARES-TARI, delle sanzioni e degli interessi, gli uffici a cui rivolgersi per ottenere informazioni complete sull'atto, nonché le

modalità e termini per proporre ricorso, i termini per il pagamento, il preavviso di azioni cautelari o esecutive, il dettaglio del compenso e delle spese postali; inoltre, devono riportare, a corredo, i modelli precompilati per il versamento di quanto dovuto, aggiornato degli oneri accessori, oltre alle indicazioni per le diverse modalità di pagamento.

e) Acquisire in materia informatizzata gli estremi dell'invio delle ingiunzioni, di cui alla precedente lettera d), le date di notifica, le relate di notifica, le ricevute di ritorno ed ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione che consentirà l'aggiornamento della banca dati e la consultazione puntuale di tali informazioni, disponibili nella procedura informatica.

f) Provvedere alla riscossione coattiva delle entrate.

B. Procedure cautelari ed esecutive (D.P.R. 602/73 —Titolo II) – procedure ordinarie

a) Decorsi 60 giorni dalla notifica, senza che sia pervenuto il relativo pagamento, il Concessionario, per rendere efficaci gli interventi nei confronti dei soggetti morosi, deve valutare, avvalendosi di tutti gli strumenti e delle banche dati a disposizione, tanto il debito, inteso come importo ed anzianità, quanto il debitore, inteso come persona fisica e/o giuridica. La valutazione del debitore deve consentire di delinearne il profilo in termini di capacità contributiva, provvedendo ad accertare la solvibilità anche dei soggetti coobbligati, svolgendo tutte le attività di ricerca dei cespiti e delle informazioni, in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale mobiliare e immobiliare.

b) Sulla base della suddetta verifica, porre in essere, senza limiti territoriali, entro e non oltre i termini di legge e del presente Capitolato, tutti gli atti e le operazioni inerenti alle procedure cautelari ed esecutive, in relazione all'ammontare del debito, ivi compreso ogni altro provvedimento connesso e consequenziale all'adozione delle procedure coattive, idonei a garantire un'efficace e tempestiva riscossione delle entrate affidate, nonché, al tempo stesso, di risparmiare sui costi a fronte di quote certamente inesigibili.

c) Con riferimento a talune situazioni particolari, il Concessionario potrà concordare con ALEA di far ricorso, anziché alle procedure privilegiate di cui al D.P.R. 602/73, alle procedure giudiziali ordinarie previste dal codice di procedura civile per il recupero del credito, con relativi oneri a carico dell'Ente solo in caso di inesigibilità del credito o di sgravio totale.

d) In ogni caso, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza dell'atto, o entro 150 (centocinquanta) giorni per le partite inferiori ad € 1.000,00 (mille/00), il Concessionario è tenuto ad esperire le procedure cautelari o esecutive, fatto salvo un maggior termine da concordare con ALEA, in

relazione alla durata delle eventuali attività stragiudiziali. In caso contrario, è tenuto a comunicare, le ragioni del mancato avvio di dette procedure.

e) La conclusione del procedimento deve essere comunque assicurata, per ogni lista consegnata entro il primo semestre di ogni anno, entro il 30/06 del terzo anno successivo alla consegna e, per ogni lista di carico consegnata nel secondo semestre di ogni anno, entro il 31/12 del terzo anno successivo.

f) Gli atti relativi alla fase cautelare ed esecutiva sono adottati dal Concessionario, che li firma ai sensi di legge.

C. Sgravi, sospensioni e rimborsi

a) Gestire gli eventuali sgravi, sospensioni e rimborsi, intesi come abbattimento del carico disposto da ALEA, ed aggiornare la relativa lista di carico.

b) Su indicazione di ALEA, che disciplina anche i termini temporali della sospensione, deve sospendere la riscossione coattiva. La sospensione ha effetto immediato e deve essere tracciata nella piattaforma web messa a disposizione di ALEA.

c) In caso di sgravio, cancellare le procedure cautelari esecutive, ai sensi di legge, senza ulteriori oneri per il debitore.

d) Di tutte le attività svolte, fornire puntuali riscontri alla società ALEA, tramite elenchi e flussi informatici.

D. Procedure concorsuali

a) Il Concessionario, quando abbia avuto notizia, attraverso la continua consultazione di pubblici archivi o su segnalazione di ALEA, dell'esistenza di una procedura concorsuale o di liquidazione a carico di un debitore, adotta tutte le attività necessarie per la migliore tutela del credito di ALEA e ne fornisce tempestiva informazione all'Ufficio della società che ha emesso la lista di carico.

b) Salvo diversa indicazione di ALEA, il Concessionario è tenuto al compimento delle attività previste dalla legge fallimentare e consistenti nella predisposizione, deposito e notifica degli atti necessari nel corso delle procedure, presso gli organi competenti (curatela fallimentare, Tribunale, ecc.), nel rispetto dei relativi termini di legge.

c) L'intera fase del recupero crediti, di rappresentanza e difesa in giudizio, nell'ambito delle procedure concorsuali, deve essere tracciata nel sistema informativo, allo scopo di consentire alla società ALEA il monitoraggio riferito all'andamento ed all'esito successivo.

d) In qualsiasi fase della riscossione, il Concessionario deve monitorare le posizioni contributive "a rischio", anche secondo i parametri concordati con ALEA, per l'attivazione di procedure concorsuali o di liquidazione.

E. Attività di contenzioso in capo all'affidatario

- a) Il concessionario sta in giudizio per gli atti di competenza, con oneri a suo carico in caso di soccombenza, senza nulla avere a pretendere nei confronti della società ALEA. Per la gestione del contenzioso il Concessionario si avvarrà di professionisti qualificati dei cui oneri si farà integralmente carico, anche per tutte le attività che andranno ad esaurirsi successivamente alla scadenza della concessione.
- b) L'esito del giudizio deve essere tempestivamente comunicato alla società ALEA.

F. Rendicontazioni contabili degli atti emessi e degli incassi

1. L'attività di rendicontazione riguarda ogni fase della procedura che dovrà essere aggiornata in tempo reale o, comunque, con aggiornamenti settimanali; per tale attività, ALEA deve sempre essere in grado di visualizzare in qualsiasi momento, mediante collegamento web, (il cui accesso dovrà avvenire con i più aggiornati criteri di sicurezza), per ciascuna tipologia di entrata e/o per lista di carico i dati relativi a:
 - situazione generale e dettagliata degli atti emessi (solleciti, ingiunzioni, atti relativi a procedure cautelari ed esecutive);
 - situazione procedurale e debitoria per ciascun debitore;
 - elementi della notifica e atti successivi, oltre agli incassi, i discarichi, i rimborsi, le procedure concorsuali, gli inesigibili, con l'indicazione delle motivazioni.
2. Le rendicontazioni sopradescritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti notificati, con l'indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione e delle cause di mancata notificazione, delle conseguenti attività cautelari ed esecutive svolte, degli atti discaricati ed annullati, dei rimborsi, dello stato di eventuali procedure concorsuali intervenute, dei crediti riscossi e di quelli da dichiarare inesigibili, con indicazione delle cause di inesigibilità e di ogni altra informazione utile alla società ALEA.
3. Il Concessionario cura la gestione dei flussi di riscossione e provvede ad elaborare i dati degli incassi per la rendicontazione on-line; a tal fine, deve:

- a) acquisire i flussi di incasso, con periodicità almeno settimanale e comunque concordata con ALEA, e riconciliare le somme incassate con le posizioni presenti in banca dati, motivando gli scostamenti; mettere in atto tutte le attività informatiche, e all'occorrenza anche manuali, necessarie al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione di tutti incassi (compresi i bollettini bianchi), di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non agganciati;
- b) rendicontare e riversare le somme incassate;
- c) trasmettere ad ALEA, e consentire al medesimo di visualizzare a sistema, una rendicontazione periodica sintetica dettagliata, per ciascun flusso di versamento, finalizzata alla corretta imputazione contabile delle somme incassate, a cadenza mensile, entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui fanno riferimento le riscossioni, o secondo la migliore tempistica indicata nell'offerta tecnica, distinta per Ufficio della società che ha emesso la lista di carico, nonché contenente l'indicazione almeno delle seguenti voci:
- delle somme incassate, distinte per lista di carico, tipologia di tributo/entrata, sanzioni, interessi e recupero spese;
 - degli accertamenti contabili, per le opportune riconciliazioni ed imputazioni, qualora indicati nelle liste di carico;
 - dei rimborsi effettuati e della relativa tipologia/causale;
 - del numero di lista di carico, CF - PI del debitore e numero provvedimento (se presente);
 - dell'anno di imposta;
 - delle modalità e della data di versamento;
 - del compenso spettante al concessionario, con distinzione fra quanto a carico di ALEA e quanto, eventualmente, a carico del debitore;
 - del netto spettante ad ALEA;
 - dell'IVA, se ed in quanto dovuta;
 - del riparto finale delle somme incassate, il totale versato e gli estremi del riversamento;
 - delle spese postali e/o di notifica corrisposte dal debitore e che spettano al Concessionario;
 - delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive corrisposte dal debitore e che spettano al Concessionario;
 - delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive corrisposte dal debitore e che spettano al Concessionario;

- delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive corrisposte dal debitore e che spettano al Concessionario;
- delle somme, eventualmente, rimborsate al debitore.

4. Con l'assunzione del servizio, il Concessionario assume la qualifica di agente contabile e, come tale, è soggetto alla responsabilità patrimoniale e al giudizio della Corte dei conti, come previsto dall'art. 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 25 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

5. Il concessionario, oltre al rendiconto della gestione, è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione secondo le previsioni del citato art. 93, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Si applicano, a tal fine, le disposizioni contenute nell'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000 e nell'articolo 74 del R.D. n. 2440/1923.

6. La mancata presentazione del conto giudiziale comporta la decadenza della concessione e la denuncia del fatto alla Corte dei Conti.

7. Su richiesta della società ALEA il Concessionario è tenuto a fornire dati sulla situazione aggiornata dello stato della riscossione, delle procedure cautelari ed esecutive in corso, nonché delle eventuali richieste di rateizzazione, con il dettaglio delle rispettive percentuali di riscossione con profondità storica.

G. Sistema informativo, gestione banche dati, analisi e statistiche - specifiche tecniche

1. Il Concessionario deve disporre di un sistema informativo che consenta di gestire le attività oggetto del servizio, garantendo la massima affidabilità e completezza del sistema ed una rapida rendicontazione, sia per quanto attiene la gestione contabile del servizio, che per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti e la storicità di tutte le fasi della procedura.

2. L'applicativo dovrà essere affidabile ed idoneo a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, che permetta l'interrogazione puntuale delle posizioni debitorie con più chiavi di ricerca, una rapida rendicontazione delle somme incassate, l'estrapolazione di dati statistici, anche ai fini della redazione del bilancio di ALEA, e permetta, altresì, eventuali modifiche tecniche conseguenti ad evoluzioni della normativa.

3. Il Concessionario deve definire un sistema informativo che consenta la produzione di un ampio ventaglio di statistiche riferite a tutte le informazioni delle singole liste di carico. Per la migliore relazione con i contribuenti, è necessario dimostrare tutte le posizioni debitorie di un debitore,

identificato per codice fiscale, indipendentemente dalla lista di carico e dal tipo di tributo o altra entrata.

4. Le attività di consultazione, a favore degli addetti di ALEA (a favore dei quali occorre una specifica formazione per l'utilizzo del software, da svolgersi presso gli uffici di ALEA, con costi a carico del Concessionario), di tutte le posizioni affidate, nonché di tutti i dati delle proprie lavorazioni, vengono assicurate con modalità informatiche, con possibilità di estrazione e comunicazione massiva dei dati, idonea e compatibile per aggiornare la banca dati di ALEA. Il sistema informativo deve, inoltre, consentire l'elaborazione di report relativi alle attività svolte, alle riscossioni avvenute e allo stato dei crediti non ancora riscossi.

5. L'applicativo dovrà permettere l'accesso gratuito al portale, a mezzo web-services, previa una registrazione, anche ai debitori, per consentire la verifica della propria posizione e di effettuare pagamenti on-line del debito.

6. In particolare, a titolo indicativo, ma non esaustivo, il sistema informativo si comporrà dei seguenti tre moduli:

a) **Applicativo Gestionale**: il sistema gestisce i flussi informativi e permette il corretto aggiornamento della banca dati attraverso funzionalità di sportello e processi automatizzati. La banca dati potrà essere interrogata puntualmente dagli operatori del Concessionario e di ALEA. Dovrà fornire la rendicontazione delle somme incassate e un sistema di reportistica che copra le analisi e le statistiche di cui ai punti precedenti. Inoltre, il sistema dovrà includere le funzionalità per il calcolo degli importi dovuti, comprensivi degli interessi legali e oneri accessori, produrre e gestire i piani rate e interfacciarsi con i sistemi informativi dei soggetti terzi per la postalizzazione delle comunicazioni verso il debitore. Ai fini della verifica della situazione economica, patrimoniale e reddituale dei contribuenti, il sistema dovrà essere in grado di interfacciarsi con i sistemi informativi dei pubblici registri e di eventuali altri soggetti terzi.

b) **Canale di comunicazione** tra i sistemi del Concessionario ed i sistemi dell'Ente per consentire l'utilizzo reciproco di servizi informatici e lo scambio di flussi informatici tramite protocolli condivisi.

c) **Sistema applicativo per la gestione della relazione con il debitore**: il sistema gestisce l'acquisizione, la digitalizzazione e la conservazione della documentazione inviata dal debitore. Inoltre, fornisce ai contribuenti le informazioni sullo stato delle posizioni debitorie.

Sarà onere del Gestore del Servizio garantire ad ALEA, per tutto il periodo contrattuale, l'accesso a tutte le funzionalità fornite mediante piattaforma web-based e senza alcuna installazione hw e sw presso ALEA.

6.a) Applicativo Gestionale

Il sistema informativo dovrà essere in grado di gestire compiutamente le seguenti fasi funzionali del servizio:

- acquisire le liste di carico;
- produrre le diverse tipologie di documenti per linea di servizio/tributo;
- produrre liste/flussi da utilizzare per la stampa e la notifica;
- monitoraggio dell'avvenuta postalizzazione degli atti ingiuntivi;
- reiterazione delle ingiunzioni non notificate per irreperibilità o trasferimento o altra motivazione, previa verifica presso l'anagrafe dei residenti dei comuni soci o in anagrafe tributaria (per le persone fisiche) e presso la CCIAA competente per le aziende;
- gestire in maniera automatizzata l'intera attività di riscossione coattiva con tracciatura delle singole operazioni su ogni singolo debitore;
- accesso ai dati relativi ai pagamenti effettuati in relazione agli atti inviati, con possibilità di estrazione di un tracciato record degli stessi;
- gestire e monitorare la dinamicità dei carichi attraverso eventuali sgravi, sospensioni e revoca sospensioni, rateazioni e revoca rateazioni ecc..;
- acquisire i flussi di incasso;
- riconciliare le somme incassate con i carichi;
- rendicontazione degli incassi;
- rendicontazione dello stato degli atti;
- identificazione della lista degli utenti morosi, con indicazioni sul grado di solvibilità degli stessi;
- monitoraggio dei pignoramenti presso terzi, ivi compresi quelli a valere sul quinto dello stipendio, dei pignoramenti mobiliari e immobiliari, dei fermi amministrativi e della vendita dei beni pignorati;
- rendicontazione finale (debiti pagati, scaricati, rateizzati, quote inesigibili, esecuzioni, ecc.);

- conoscenza dell'esito per ogni atto stampato (ad esempio: scaricato, pagato, impugnato, irreperibile);
- per ciascuna tipologia di entrata o per ciascuna lista di carico, i dati relativi a:
 - situazione generale e dettagliata degli atti emessi (ingiunzioni, preavvisi, atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive);
 - situazione debitoria e procedurale aggiornata di ogni singolo debitore, con il dettaglio delle singole voci del debito;
- gestire tutte le attività di front e back office, nonché di assistenza al debitore che riguardano l'attività oggetto del servizio nella misura richiesta dalla dimensione dell'attività;
- acquisire flussi di output da procedure gestionali in uso all'Ente;
- gestire tutte le comunicazioni per la tutela del credito e i relativi esiti di notifica;
- gestire tutte le procedure cautelari, esecutive e concorsuali;
- restituire ad ALEA i flussi riepilogativi delle attività di riscossione effettuate, per consentire l'aggiornamento dei sistemi informativi gestionali interni o esterni.

Durante ognuna delle fasi descritte dovrà essere possibile per ALEA monitorare lo stato delle riscossioni di propria competenza per ogni posizione debitoria. Gli operatori comunali dovranno essere dotati di una serie di funzionalità che permettano l'effettuazione di ricerche sui dati contenuti all'interno dell'applicativo.

Il sistema di ricerche dovrà garantire le seguenti operazioni:

- ricerca per codice fiscale o dati anagrafici di tutte le posizioni debitorie del debitore;
- ricerca per lista di carico e tipologia di entrata;
- visura aggregata della situazione generale e dettagliata delle comunicazioni emesse dal Concessionario;
- visura delle rendicontazioni dettagliate degli incassi, ai fini della regolarizzazione contabile da parte dell'ente degli incassi in bilancio.

Tutte le informazioni visionate dall'operatore comunale dovranno essere esportabili nei formati standard più diffusi (a titolo esemplificativo e non esaustivo XML, CSV, XLS, ODT, PDF).

Il sistema proposto dovrà rispondere ai requisiti generali di seguito descritti:

- utilizzo di funzionalità transazionali possibilmente in tempo reale o, comunque, con aggiornamenti settimanali;
- gestione esclusivamente parametrica e tabellare dei dati variabili previsti dall'applicazione;

- completa storicizzazione delle informazioni presenti nella base dati;
- funzionalità di reporting, interrogazione ed esportazione selettiva della base dati con modalità non predefinite per effettuare elaborazioni di tipo statistico e con possibilità di produrre reportistica in forma grafica e tabellare, e estrazioni nei formati standard più diffusi (ad es. PDF, XML, ODT, CSV, XLS);
- schedulazione differita delle elaborazioni massive con possibilità di monitoraggio sull'andamento dell'elaborazione stessa;
- possibilità di esportare i dati sintetici e riassuntivi ed altre informazioni opportunamente elaborate nei formati standard più diffusi;
- rispondenza alla normativa vigente;
- garantire la performance complessiva del sistema in termini di tempi di risposta alle interrogazioni.

6.b) Canale di comunicazione

I flussi per l'interscambio di dati tra la società ALEA ed il Concessionario dovrà avvenire su rete Internet, attraverso canali sicuri, come ad esempio protocollo IPsec, VPN, cooperazione applicativa.

Tale comunicazione permetterà l'utilizzo di servizi informatici fra i sistemi del Concessionario e la società ALEA e lo scambio di flussi informatici.

6.c) Sistema applicativo per la gestione della relazione con il debitore

Si ritiene utile implementare un archivio di documenti che permetta di integrare le schede anagrafiche di ogni debitore con le copie digitali di tutti le comunicazioni considerate rilevanti, al fine di ricostruire la posizione tributaria di ognuno.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, il Concessionario dovrà disporre di una piattaforma web-based accessibile da parte degli operatori di front office, di call center e operatori della società ALEA che permetta di:

- gestire e mantenere le schede anagrafiche dei contribuenti;
- costruire una piattaforma di comunicazione multicanale con i cittadini;
- memorizzare tutti i contatti ricevuti permettendo l'utilizzo di informazioni, anche a fini statistici;
- permettere una ricerca agile agli operatori di dati di contatto, news, orari ecc.;

- costruire un archivio di appoggio per tutti gli sportelli in cui andare a memorizzare le copie digitali di tutte le comunicazioni ritenute rilevanti ai fini della definizione della posizione del debitore nei confronti del Concessionario e della società ALEA;
- collegare puntualmente le schede anagrafiche dei debitori alla documentazione presentata.

Le schede anagrafiche dei contribuenti contengono informazioni relative ai dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale) e ai riferimenti per il contatto (numeri telefonici, fax, e-mail).

La fonte dei dati deve partire dalle informazioni presenti anche nelle banche dati dell'Ente e deve essere periodicamente aggiornata. Inoltre, deve essere possibile seguire la storia dei rapporti intrattenuti con i contribuenti nelle diverse fasi di lavorazione della pratica.

L'archiviazione delle comunicazioni deve presentare le funzionalità di consultazione e di ricerca. L'archivio dei documenti dovrà essere raggiungibile dalle postazioni della società e dalle postazioni di front office e del call-center del Concessionario per permettere agli operatori di mostrare ai cittadini i dettagli della specifica posizione.

La piattaforma dovrà essere in grado di gestire in maniera automatica le comunicazioni multicanale con il cittadino.

La piattaforma dovrà permettere agli operatori di gestire le singole comunicazioni con il cittadino e di tenerne traccia a livello informatico.

7. Entro 30 giorni dalla data di affidamento, il Concessionario dovrà avere attivato e reso operativo un Servizio di Assistenza accessibile tramite Call-Center e dovrà avere posto in essere tutte le azioni necessarie per garantire la gestione dell'esercizio.

7.1 Assistenza agli utenti: il servizio di Assistenza agli utenti, che sarà a completo carico del Concessionario e consisterà sia nell'erogazione del servizio di assistenza tramite Call-Center, per le tematiche specifiche descritte nel presente documento e nel rispetto dei Livelli di Servizio contrattuali, sia nella collaborazione con i servizi ICT di ALEA per la risoluzione di problemi specifici a funzionalità di scambio dati.

Le procedure operative previste per lo scambio di informazioni, inerente alla risoluzione delle segnalazioni e per il dettaglio richiesto sulla reportistica di controllo, saranno condivise con il Concessionario nel corso del primo incontro operativo.

Si precisa che il servizio di Call-Center del Concessionario dovrà essere disponibile per tutta la durata del contratto, in tutti i giorni lavorativi (lun.-ven.) dell'anno.

8. Gestione dell'Esercizio: dalla data di affidamento del servizio, sarà interamente responsabilità del Concessionario la gestione dell'esercizio, intendendosi per tale, a titolo non esaustivo, l'insieme delle seguenti attività:

- messa in produzione degli interventi al software;
- definizione dei processi di lavoro e procedure operative;
- realizzazione ed attivazione delle procedure di controllo e verifica del corretto funzionamento dei servizi;
- verifica e controllo del corretto funzionamento delle procedure di backup e gestione dei dati e dei servizi;
- controllo della disponibilità dei servizi secondo i Livelli di Servizio contrattuali;
- coordinamento dei processi di gestione incident e problem relativi ad anomalie nell'ambiente di produzione;
- schedulazione, automazione e ottimizzazione di procedure informatiche necessarie per la gestione dei flussi applicativi legati ad un servizio (caricamento dati, schedulazione procedure, ecc) ed il controllo del corretto funzionamento in fase di esecuzione.

H. Canali di pagamento

1. Il Concessionario mette a disposizione dei debitori almeno i seguenti canali di pagamento:

- bollettino di conto corrente postale;
- strumenti di pagamento elettronico attraverso Internet, senza oneri a carico di ALEA;
- bonifico bancario;
- Modello F24, se previsto;
- presso il proprio sportello sul territorio comunale tramite bancomat o carta di credito;
- presso istituti bancari, convenzionati con il Concessionario, con almeno n. 3 sportelli sul territorio d'ambito dove si svolge il servizio, senza applicazione di commissioni a carico del debitore;
- altri canali che l'Amministrazione comunale ritenesse opportuno attivare;
- altre forme di pagamento eventualmente previste nell'offerta presentata in sede di gara.

I. Modalità di riversamento

1. Il Concessionario deve provvedere:

- a) all'apertura di appositi conti correnti postali o bancari allo stesso intestati e dedicati alla riscossione coattiva delle entrate di ALEA, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse;
- b) all'incasso diretto – con i canali di pagamento individuati al precedente punto l) del presente Capitolato - degli importi dovuti dai contribuenti e conseguenti alle attività ad esso affidate;
- c) al riversamento sul c/c indicato da ALEA, per ogni singola entrata, con cadenza quindicinale, dell'ammontare delle somme riscosse (al netto delle spese di notifica e di procedura) ed un riepilogo riportante l'importo riscosso per ciascuna entrata, oltre al dettaglio delle singole voci; ai fini della decorrenza dei termini di versamento, le somme si intendono riscosse come di seguito specificato:

Modalità di versamento	Giorno in cui si intendono riscosse
Contanti	Giorno lavorativo successivo a quello di versamento
Versamento a mezzo banca o servizio postale	Quinto giorno lavorativo successivo a quello di versamento
Pago bancomat o mezzi equivalenti	Giorno lavorativo successivo a quello di versamento

- d) a emettere, entro il giorno 20 del mese successivo cui fanno riferimento le riscossioni, fattura mensile per l'importo spettante a titolo di compenso, ai sensi dell'art. 4 del presente Capitolato; la fattura dovrà riportare, in allegato, il rendiconto, di cui alla precedente lett. G); nell'eventualità che il compenso debba essere suddiviso fra Ente e debitore, il Concessionario sarà tenuto ad emettere fatture distinte;
 - e) all'aggiornamento della situazione debitoria di ogni singolo soggetto, oltre che alla conservazione ordinata e cronologica dei versamenti effettuati e delle relative quietanze, nonché dei riversamenti effettuati ad ALEA; il Concessionario è, altresì, tenuto, se richiesto, ad inviare copia delle quietanze di riscossione, delle scritture contabili e degli estratti conto a giustificazione dei riversamenti.
2. Nel caso di pagamento con rateizzazioni, il compenso da riconoscere al Concessionario, oltre all'IVA, se dovuta, viene applicato ad ogni singola rata incassata.

3. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario, si applica un'indennità di mora pari al saggio degli interessi legali in vigore, maggiorato di tre punti, oltre alla penalità di cui al successivo art. 13 del presente Capitolato. Nel caso in cui il ritardato versamento di tali somme si verifichi due volte in un anno solare, l'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto di concessione.
4. Perdurando il mancato riversamento, nei successivi cinque giorni, si farà luogo all'escussione della cauzione prestata, con obbligo di immediato reintegro.

Art. 9. Discarico per inesigibilità

1. Ai fini del discarico delle quote affidate in riscossione, relativamente ad ogni lista di carico consegnata entro il primo semestre di ogni anno, il Concessionario è tenuto a predisporre e a trasmettere ad ALEA, anche in via telematica, purché in formato elaborabile/editabile, la comunicazione d'inesigibilità entro il 30/06 del terzo anno successivo all'anno di consegna della lista, mentre, per ogni lista di carico consegnata nel secondo semestre di ogni anno, il Concessionario è tenuto a predisporre e a trasmettere ad ALEA anche in via telematica, purché in formato elaborabile/editabile, la comunicazione d'inesigibilità entro il 31/12 del terzo anno successivo all'anno di consegna della lista; entro gli stessi termini e con le stesse modalità, il Concessionario è tenuto a predisporre e trasmettere ad ALEA le richieste di rimborso degli importi degli oneri maturati per procedure infruttuose da rimborsare, debitamente dettagliate con riferimento ai soggetti, alle procedure attivate, alla date ed ai tempi di attivazione delle stesse.
2. Equivalente, ma distinta, comunicazione d'inesigibilità è trasmessa se, alla scadenza del suddetto termine, le quote sono interessate da procedure cautelari e/o esecutive avviate, da contenzioso pendente, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da rateizzazioni in corso o accordi di ristrutturazione non conclusi; in tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata, con successiva specifica comunicazione d'inesigibilità, entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso, ove il credito non sia stato integralmente riscosso.
3. Per ogni quota ritenuta inesigibile, il Concessionario deve produrre adeguata documentazione comprovante l'inesigibilità del credito e volta ad esplicitare tutte le procedure di riscossione intraprese, le indagini svolte ed a motivare le ragioni dell'inesigibilità del credito, oltre a mettere a disposizione ad ALEA tutta la documentazione relativa alle spese sostenute per lo svolgimento delle suddette procedure.

4. Una volta verificata l'inesigibilità e, comunque, entro 18 mesi dalla presentazione della relativa comunicazione, la società ALEA con formale provvedimento, scarica le somme inesigibili e riconosce il rimborso delle spese sostenute dal Concessionario per lo svolgimento delle procedure, ex D.M. 21.11.2000 e s.m.i., al netto della percentuale di ribasso offerta, riferita alla Tabella A, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del presente Capitolato o per l'importo documentato, nel caso i cui sia stato concordato con l'Ente di far ricorso, anziché alle procedure privilegiate di cui al D.P.R. 602/73, alle procedure giudiziali ordinarie disciplinate dal c.p.c. per il recupero del credito.

Art. 10. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Parte Concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui agli articoli 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. In particolare, essa si obbliga:
 - a) a utilizzare per la presente commessa pubblica uno o più conti correnti bancari o postali ad essa dedicati, in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società "Poste Italiane S.p.A.", fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge citata;
 - b) a registrare su tali conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa;
 - c) ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge citata;
 - d) a riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione posta in essere da ALEA Concedente, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta di ALEA, pena l'irricevibilità della fattura medesima;
 - e) a comunicare ad ALEA gli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; a comunicare, altresì, ad ALEA ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - f) a consentire, al Responsabile dell'Esecuzione, l'accesso informatico ai conti correnti bancari o postali dedicati, nei quali confluiranno tutti i versamenti effettuati dai debitori nel corso

- dell'espletamento dell'attività di recupero dei crediti, per la sola visualizzazione delle operazioni che vengono compiute sui conti; a tal fine, il Concessionario s'impegna anche a comunicare nei termini di cui alla precedente lettera e), le relative chiavi di accesso;
- g) a non variare i conti correnti bancari o postali senza la preventiva autorizzazione della società ALEA.
2. Con riferimento agli obblighi di cui all'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le Parti danno atto che, ai sensi dell'art. 19 del presente Capitolato è vietata al Concessionario qualsiasi forma di cessione del contratto o di subconcessione, anche parziale, del servizio.
3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, la concessione s'intende risolta di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative, di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 11. Vigilanza e controlli

1. La società ALEA controllerà le attività del Concessionario attraverso il proprio Responsabile dell'Esecuzione con funzione di supervisione e controllo sul puntuale adempimento da parte del Concessionario degli obblighi contrattuali. Il Responsabile, sulla base delle risultanze dell'attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico, segnalerà gli esiti dei controlli al Dirigente competente e di concerto con quest'ultimo, potrà dare al Concessionario direttive e istruzioni, ferma restando la piena autonomia di quest'ultimo di organizzare l'intero servizio secondo i propri programmi imprenditoriali e i propri criteri gestionali.
2. I servizi di cui al presente capitolato saranno, quindi, eseguiti sotto la vigilanza della società ALEA che accerterà la regolarità dell'operato dell'aggiudicatario, l'efficienza e l'efficacia della riscossione, nonché il rispetto dei tempi e delle modalità di effettuazione dei servizi, oltre che delle disposizioni normative vigenti e degli obblighi contrattuali.
3. La società ALEA si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio (dei quali verrà redatto apposito verbale), in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni normative ed alle condizioni contrattuali.
4. Il Concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici, nonché all'esame degli atti d'ufficio, che ALEA riterrà opportuno eseguire, oltre che a fornire ad ALEA tutte le notizie e la documentazione che gli saranno richiesti, nel termine di 5 giorni dalla richiesta, fatto salvo un maggior termine, concordato con la società ALEA, per situazioni particolari o definite dalla normativa.

5. Il Concessionario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate da ALEA e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei compensi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

6. Eventuali contestazioni dovranno essere notificate al Concessionario, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni degli eventuali rilievi mossi. Il riscontro delle contestazioni deve avvenire in forma scritta, sempre tramite lettera raccomandata A.R. o PEC, entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della suddetta lettera di contestazione.

7. Il Concessionario dovrà, altresì, istituire la tenuta contabile dei registri, bollettari e stampati previsti dalla normativa vigente.

Art. 12. Personale

1. L'affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il personale del Concessionario impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del medesimo. Il Concessionario dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, adeguatamente formate e qualificate e, comunque, qualitativamente idonee allo svolgimento dell'incarico.

4. In ogni caso, il Concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze ed assunti a tempo indeterminato perlomeno dal biennio precedente alla pubblicazione del bando, così come specificato al precedente art. 6, punto 6, almeno il numero di Ufficiali della Riscossione proposti nell'Offerta Tecnica (pari o superiori a due), nonché almeno dieci (10) Messi Notificatori.

5. Entro quindici giorni dall'avvio del servizio, il concessionario provvederà alla presentazione ad ALEA del proprio Piano di Sicurezza, anche ai fini delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dal D. Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. ALEA rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la società affidataria ed il personale. Nessun diritto potrà essere fatto valere verso la Stazione Appaltante, se non previsto da disposizioni di legge. Nessuna somma aggiuntiva è riconosciuta per maggiori oneri che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del contratto.
7. Il Concessionario è interamente responsabile dell'operato dei propri dipendenti che sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza e riservatezza; devono agire con la diligenza professionale dovuta, mantenendo contegno riguardoso e corretto e devono esporre apposito tesserino di riconoscimento, prodotto dal Concessionario, corredato di foto e generalità del lavoratore, con l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 13. Penali

1. Il Responsabile dell'Esecuzione del contratto, coadiuvato dagli altri soggetti individuati da ALEA, procederà all'accertamento della conformità del servizio reso rispetto alle prestazioni contrattuali, nonché alle attività previste nell'offerta tecnica. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione per quanto attiene alla puntualità, alla qualità, alla regolare e corretta esecuzione del servizio, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze rilevate, tramite PEC o a mezzo raccomandata A.R., intimando al Concessionario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche contrattuali, entro il termine di volta in volta indicato.
2. Il Concessionario potrà inviare le proprie controdeduzioni, sempre via PEC o a mezzo raccomandata A.R, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione.
3. Per la rifusione dei danni e il pagamento di penalità, che deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione, la società ALEA potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del Concessionario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato, a prescindere da specifica richiesta di ALEA.
4. Le penali inflitte, in un anno solare, non possono superare complessivamente il 20% del deposito cauzionale; al verificarsi di tale ipotesi, ALEA avrà la facoltà di risolvere il contratto, a

seguito di diffida da comunicare con raccomandata A/R o PEC, così come in caso di reiterate violazioni delle norme contrattuali e delle attività previste nell'offerta tecnica.

5. In caso di applicazione di penali, ALEA non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non correttamente eseguite, salvo il risarcimento del maggiore danno.

6. La società ALEA ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti al Concessionario cui siano state contestate inadempienze, fino a quando lo stesso non si sarà adeguato agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste.

7. L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere tempestivamente comunicati dal Concessionario al Responsabile dell'esecuzione del contratto via PEC o con lettera raccomandata A/R.

8. Le contestazioni se rilevanti, vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi, di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/97 ed al D.M. 9.3.2000, n. 289.

Art. 14. Garanzia definitiva

1. A garanzia degli obblighi contrattuali e dell'obbligo dell'eventuale risarcimento del danno, il Concessionario è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione della concessione, una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Tale garanzia deve espressamente contenere, oltre a quanto stabilito da tale disposizione normativa, le seguenti clausole: a) "ogni contraria eccezione rimossa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione" riguardo a "l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante"; b) la competenza esclusiva del foro di Forlì nel caso di controversie tra l'istituto garante e Alea Ambiente;

2. Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, richiamato dall'art. 103, comma 1, dello stesso decreto, tale garanzia può essere costituita, a scelta del Concessionario, da:

a) fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385,

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La fideiussione dovrà essere presentata in originale, predisposta sulla base dello schema tipo 1.2 "garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva" di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123, opportunamente integrata con le disposizioni di cui all'articolo 93 del Decreto Legislativo 50/2016;

- b) ricevuta attestante il bonifico bancario sul conto intestato **XXXXXXXXXX**;
- c) la ricevuta attestante il deposito di titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito stesso presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.
- d) assegni circolari, presso una qualsiasi agenzia di **XXXXXXXXXXXX**

3. La cauzione definitiva s'intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Pertanto ALEA ha diritto di valersi direttamente della garanzia anche in caso di applicazione delle penali, di cui al precedente art. 13.

4. La società ALEA procede ad escutere la cauzione, tra l'altro, in caso di mancato o tardivo versamento delle somme ad esso dovute dal Concessionario.

5. Qualora ALEA si avvalga in tutto o in parte della cauzione, il Concessionario ha l'obbligo di reintegrarla entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal verificarsi della riduzione, anche a prescindere dalla specifica richiesta di ALEA, a pena di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), del D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e del suddetto art. 13.

6. Richiamato l'art. 164, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e tenuto conto dell'attività oggetto del contratto, la garanzia definitiva dovrà avere una durata iniziale di 3 (tre) anni, corrispondenti all'attività di consegna delle liste di carico da parte dell'Ente; decorso tale termine, la garanzia sarà priva di efficacia. Il Concessionario si obbliga a richiedere ad ALEA, beneficiario della garanzia, nei 180 (centottanta) giorni antecedenti alla scadenza del predetto termine di 3 (tre) anni, la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 3 (tre)

anni e, comunque, fino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, in seguito alla conclusione di ogni procedimento relativamente alle liste consegnate, così come dettagliatamente previsto al precedente art. 2. In ogni caso la cauzione verrà svincolata, con provvedimento dirigenziale, previa verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e, in genere, della regolare esecuzione del servizio, e dopo che sia stato regolato in modo definitivo ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto.

Art. 15. Esecuzione d'ufficio

1. In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore ALEA avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione del Concessionario, o ordinare ad altra impresa, previa comunicazione al Concessionario mediante raccomandata A.R. o PEC, l'esecuzione totale o parziale del servizio, sino a quando siano cessate le cause che lo hanno determinato, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio stesso.
2. Tutte le spese e i rischi, derivanti dall'esecuzione di cui al comma precedente, rimarranno a completo carico del Concessionari.

Art. 16. Decadenza

1. Il Concessionario incorre nella decadenza della concessione in tutti i casi previsti dall'art. 13 del D.M. 289/2000 e precisamente:
 - a) decadenza dalla gestione, nei casi previsti dall'art. 13 del D.M. Finanze n. 289/2000, ossia la cancellazione dall'Albo, ai sensi dell'art. 11 del D.M. Finanze n. 289/2000;
 - b) non aver iniziato il servizio alla data fissata;
 - c) inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal presente Capitolato;
 - d) non aver prestato o adeguato la cauzione definitiva stabilita per l'effettuazione del servizio;
 - e) aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
 - f) mancata presentazione del conto giudiziale, quale agente contabile, così come indicato nel precedente art. 8, lett. G) riferita alle rendicontazioni contabili degli

atti emessi e degli incassi.

2. In caso di decadenza, il Concessionario decaduto cessa, con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento, dalla conduzione del servizio ed è privo di ogni potere in ordine alle procedure di riscossione. A tal fine, il Responsabile dell'Esecuzione diffida il Concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario.

3. La cancellazione e la sospensione dall'Albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al Concessionario alcun diritto di indennizzo. In caso di decadenza nel corso del servizio, ALEA avrà il diritto di stabilire tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.

4. In caso di decadenza, pur rimanendo ferma la scelta di continuare la gestione del servizio, ALEA si riserva la facoltà di affidare la gestione del servizio al successivo miglior offerente, con possibilità di richiedere un miglioramento delle condizioni, addebitandone l'eventuale maggiore spesa al Concessionario inadempiente.

5. In ogni caso di decadenza, ALEA procederà all'escussione della garanzia definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito in aggiunta all'ammontare della cauzione ed a quello delle penalità previste all'art. 13.

Art. 17. Revoca concessione e clausole di risoluzione

1. È facoltà della società ALEA revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 176, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione. In tal caso, il Concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

2. Tale facoltà deve essere esercitata per iscritto, mediante invio al Concessionario, da parte del Responsabile dell'Esecuzione, di una formale comunicazione, a mezzo PEC o raccomandata A.R., da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la società ALEA concedente prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.

3. Ai sensi del successivo art. 26, si procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto, nel caso che le "Informazioni Antimafia", di cui all'art. 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 diano esito positivo.

4. Il contratto, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere risolto anticipatamente, con motivata determinazione dirigenziale, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione, a mezzo PEC o raccomandata A.R., delle inadempienze al Concessionario ed assegnazione allo stesso di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. ALEA si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe del Concessionario.

5. Tutte le clausole del presente Capitolato, nonché gli impegni assunti dal Concessionario nell'offerta tecnica, sono comunque essenziali e, pertanto, ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.

Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, ancorché non esaustive, è facoltà di ALEA previa contestazione nei tempi e modi già indicati - risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) mancato reintegro della garanzia definitiva, a seguito di escussione per una qualunque delle ragioni previste dal presente capitolato e dalle norme di legge;
- b) applicazione di penali, in un anno solare, in misura superiore al 20% del deposito cauzionale, come previsto dal precedente art. 13;
- c) danno all'immagine della società ALEA;
- d) violazione degli obblighi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010 e delle previsioni di cui all'art. 10;
- e) cessazione, in tutto o in parte, dell'attività, per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- f) apertura di una procedura concorsuale e/o procedimento penale a carico del Concessionario;
- g) stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Concessionario;
- h) se il Concessionario, nell'esecuzione della riscossione coattiva, dimostri grave imperizia o negligenza tale da compromettere le regolarità del servizio o il perseguimento

dei risultati prefissi;

- i) se si verifica la persistente inadempienza agli obblighi assicurativi del personale dipendente;
- j) interruzione del riversamento delle somme incassate;
- k) mancata attivazione di anche uno dei servizi di Front-Office, Call-Center e Contact-Center, di cui al precedente art. 6;
- l) violazione del divieto di subconcessione e cessione del contratto, di cui al successivo art. 19;
- m) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la gestione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente.

6. La società ALEA si riserva sempre la facoltà di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Concessionario e come grave illecito professionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, tale da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Concessionario.

7. La società ALEA si riserva di pervenire alla risoluzione parziale o integrale dell'affidamento per venire meno dell'oggetto specifico, a seguito dell'entrata in vigore ed efficacia di una nuova disciplina legislativa o regolamentare, senza che lo stesso Concessionario possa vantare diritto ad alcun titolo e/o ragione a risarcimenti, indennizzi o altre e diverse forme di compensazione o ristoro. Pertanto, l'aggiudicatario concessionario non potrà eccepire in alcun modo e per alcuna ragione diritti, interessi e pretese con riferimento all'aumento, ovvero, alla diminuzione dei volumi delle attività relative alle entrate oggetto del presente disciplinare, nonché per l'eventuale risoluzione dovuta alle fattispecie di cui sopra.

Art. 18. Responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio sia a terzi, sia ad ALEA e solleva la società da ogni responsabilità diretta o indiretta, di qualsiasi natura, per infortuni e danni sia alle persone, sia alle cose, nonché per danni di natura esclusivamente patrimoniale, cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Concessionario stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne ALEA, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ad infortuni e danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Anche a tal fine, il Concessionario dichiara espressamente di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata del Contratto.
4. Fermo restando le assicurazioni obbligatorie per legge, il Concessionario è obbligato a dimostrare, prima dell'inizio del servizio, di avere stipulato, con una primaria Compagnia di Assicurazione operante sul mercato assicurativo di riferimento, un'apposita polizza RCT/RCO a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della concessione, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compreso ALEA a garanzia dei rischi connessi con la concessione, con un massimale non inferiore a € 5.500.000,00 per ogni sinistro, esclusa la franchigia.
5. La durata della copertura assicurativa dovrà essere superiore alla durata del contratto, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso, coincidente con il termine ultimo di chiusura delle procedure di riscossione, ai sensi del precedente art. 2.
6. Copia della polizza dovrà essere consegnata ad ALEA prima della data stabilita per l'inizio di esecuzione del servizio e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento della concessione, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio.
7. Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.
8. Resta ferma la responsabilità del Concessionario riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia, ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza. Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli aventi causa.

Art. 19. Divieto di subconcessione e di cessione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, considerata la particolare natura dell'attività, è vietata al Concessionario ogni forma di subconcessione del servizio,

nonché la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea o parziale, a pena di decadenza dalla concessione e con conseguente obbligo di risarcimento dei danni. Sussiste, infatti, l'interesse di ALEA all'immutabilità del Concessionario, anche al fine di garantire il diretto controllo dei requisiti prestazionali, stante la complessità, il livello tecnico e specialistico delle prestazioni.

2. La cessione fatta in violazione del presente divieto è inefficace nei confronti di ALEA.
3. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti di ALEA solo qualora sia notificata all'Ente concedente e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.
4. Possono essere date in subconcessione le attività di stampa, inoltre e notifica degli atti, nonché dei servizi informatici, purché la volontà di fare ricorso a prestazioni di terzi sia espressamente manifestata nella documentazione di gara, con la specifica indicazione delle attività che si intendono affidare a terzi. Il Concessionario è tenuto a comunicare ad ALEA le generalità dell'affidatario.
5. Per tutto quanto non disciplinato dal presente capitolato, si fa riferimento al D. Lgs 50/2016.

Art. 20. Protezione dati personali, riservatezza e segreto d'ufficio

1. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE GDPR il titolare del trattamento dati personali è ALEA nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore.
2. Responsabili del trattamento interno dei dati sono i Dirigenti responsabili delle entrate.
3. Con l'aggiudicazione del Servizio, il Concessionario assume il compito di responsabile esterno trattamento dei dati. A tale proposito, è obbligo comunicare ad ALEA, il nominativo del responsabile per il trattamento dei dati.
4. Il Concessionario deve garantire l'integrale osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali; in particolare, si obbliga affinché i dati forniti siano trattati, mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dalla presente concessione, in modo lecito e con correttezza, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE GDPR.
5. Il Concessionario e i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati al segreto d'ufficio;

essi sono tenuti a non comunicare o divulgare a terzi o utilizzare per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del servizio le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'attività svolta.

6. In caso di acclarata responsabilità del personale dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l'affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza e messa in atti delle relative azioni giudiziali in tutte le competenti sedi, preavvertendo l'Amministrazione, fatta salva la possibilità di ALEA di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

7. Il Concessionario si obbliga a tenere indenne la società ALEA da qualsiasi danno diretto o indiretto che possa derivare allo stesso in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi del presente articolo, nonché solleva nel più ampio dei modi l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e danno derivante dall'attività svolta e comunque in connessione con la medesima.

Art. 21. Modifiche del contratto in corso

1. Le modifiche del contratto in corso sono consentite nei casi e nei modi previsti dall'art. 175 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

2. La concessione può essere modificata senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se la modifica è da considerarsi sostanziale, se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

- a) la soglia di rilevanza comunitaria fissata all'art. 35, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2006 n. 50;
- b) il 10% del valore della concessione iniziale.

In ogni caso la modifica non può alterare la natura generale della concessione.

Art. 22. Prestazioni aggiuntive

L'Amministrazione potrà richiedere alla società aggiudicataria di svolgere servizi aggiuntivi e/o complementari o analoghi, nonché quant'altro riterrà opportuno per il conseguimento del pubblico interesse, in materia di entrate comunali, concordandone i nuovi e conseguenti aspetti contrattuali.

Art. 23. Protocollo d'intesa

Tra il Concessionario e la società ALEA potrà essere sottoscritto un apposito protocollo d'intesa con lo scopo di chiarire ed approfondire al meglio gli aspetti tecnico-organizzativi e gestionali dei servizi affidati.

Art. 24. Spese contrattuali

1. Tutte le imposte e relative al contratto di concessione ed alle conseguenti formalità (tra cui, imposta di registro, imposta di bollo, diritti di segreteria), sono a carico del concessionario, fatta eccezione per l'IVA che è a carico di ALEA secondo l'aliquota stabilita dalla legge.
2. Tutte le spese di pubblicazione della procedura di gara saranno rimborsate ad ALEA, quale stazione appaltante, dall'aggiudicatario, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si provvederà alla registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 25. Obblighi ed atti successivi alla scadenza contrattuale

1. Nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 2, il Concessionario, con salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà portare a termine il servizio di riscossione coattiva, effettuando l'incasso e/o le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo, nonché definendo ogni attività connessa e conseguente, tenendo conto dei termini relativi alla consegna delle diverse liste di carico.
2. Comunque, al termine del quinquennio o dell'eventuale proroga, di cui ai punti 2 e 4 del richiamato art. 2, il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio. In particolare, nei 60 giorni lavorativi precedenti, il Concessionario provvederà ad instaurare i necessari rapporti con il soggetto subentrante e/o con ALEA al fine di consentire l'espletamento delle attività senza interruzione e la migrazione dei dati nel sistema informativo del subentrante e/o di ALEA, garantendo tutte le attività di supporto.
3. Inoltre, il Concessionario, entro e non oltre 30 gg. dal suddetto termine del triennio o dell'eventuale proroga, è tenuto a trasferire ad ALEA o - su richiesta dell'Amministrazione

– al soggetto subentrante, in un formato compatibile e standard di mercato, le banche dati e gli archivi informatici dei contribuenti, detenuti in conseguenza dell'affidamento della concessione ed ogni atto o documento che non sia tenuto a trattenere a norma di legge, il tutto senza oneri per l'Amministrazione.

4. Relativamente alle attività in corso e fino alla conclusione di ogni procedimento, il Concessionario si obbliga a fornire ad ALEA un rendiconto con periodicità annuale, dettagliato di tutta l'attività svolta, evidenziando le attività concluse e quelle ancora da completare.

5. Con riferimento ai versamenti ed alle riscossioni delle suddette attività, il Concessionario è obbligato a riversare ad ALEA tali importi nei modi e nei tempi previsti dal presente Capitolato.

6. Il Concessionario deve conservare tutta la documentazione prodotta e ricevuta per almeno dieci anni decorrenti dall'anno successivo a quello in cui sono state inviate le comunicazioni. Tale documentazione deve essere resa disponibile a richiesta di ALEA e dei contribuenti interessati.

7. Le modalità di conservazione, archiviazione, etc. devono essere espletate in ottemperanza alle previsioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i..

8. Il Concessionario dovrà garantire ad ALEA, fino alla chiusura di tutte le posizioni debitorie ad esso affidate, l'accesso al sistema informatico di cui all'art. 8, lett. H), per la visualizzazione e l'estrazione di dati relativi alle attività svolte e alle riscossioni.

Art. 26. Disposizione di rinvio

1. Nel rispetto Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto dal presente Capitolato e dal Disciplinare di Gara, nonché dall'offerta tecnica e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, nonché dalle disposizioni del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile.

2. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia di riscossione delle entrate locali, le disposizioni del presente Capitolato sono automaticamente adeguate; in caso di palesi incompatibilità, si procede alla revisione contrattuale delle disposizioni contrastanti con la normativa.

Art. 27. Controversie e Foro competente

1. Per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, che non siano attratte dalla giurisdizione amministrativa, le parti dovranno adoperarsi per una composizione in via amichevole. Ove, entro il termine di 30 giorni dall'insorgenza della controversia, il tentativo di composizione amichevole restasse senza esito e non fosse possibile, la controversia potrà essere rimessa, in via esclusiva, al Tribunale di Forlì o al TAR di Bologna.
2. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si prevede che è esclusa la facoltà delle parti di avvalersi dell'arbitrato.